**COMUNE DI FIUMINATA**

**CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**SITI IN LOC. STOINI.**

**1)- OGGETTO**

La convenzione ha ad oggetto la concessione della gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale siti in loc.Stoini:

**- n.1 Campo da minicalcio (a 5);**

**- n.2 Campi di Bocce ;**

**- Pista polivalente;**

**- n.1 Campi da tennis;**

**- n.1 campo da calcio ( a7);**

**- n.2 spogliatoi;**

**- Aree di pertinenza come da allegata planimetria.**

**2) - DURATA DELLA CONVENZIONE.**

La durata del contratto é stabilita **IN ANNI CINQUE** a decorrere dalla sottoscrizione della presente e **fino al 31 settembre 2021**.

Non è possibile il rinnovo tacito.

Al termine dello stesso il concessionario restituirà tutti i beni oggetto della presente convenzione nello stato di efficienza in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto dal tempo e dall'usura.

**3) CANONE A BASE D’ASTA.**

In considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, nonchè della onerosità della sua gestione, il canone a base d’asta è stabilito in € 50,00 ( cinquanta euro) annui.

**4)- MODALITA' E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE.**

La concessione viene effettuata al fine di consentire al Gestore la gestione degli impianti, per soli fini sportivi, anche mediante programmazione di manifestazioni ed attività sportive, corsi e tornei, mediante autonoma organizzazione e con oneri a proprio carico.

L'uso degli impianti sportivi dovrà essere finalizzato alla promozione dello sport e valorizzazione dell'immagine del Comune di Fiuminata anche in ambito sovracomunale mediante una programmazione che abbia adeguati caratteri di qualità e continuità .

Nell’attività del concessionario rientrano anche la cura , la custodia e la vigilanza degli impianti per tutto il periodo di vigenza della convenzione, anche nel periodo invernale o nel periodo in cui gli impianti non sono aperti.

Essendo di uso pubblico, la fruizione delle strutture sportive dovrà essere garantita a chiunque ne faccia richiesta.

L'Amministrazione comunale ha diritto all'uso gratuito degli impianti, per un massimo di cinque giornate ogni anno , previo preavviso di almeno 15 gg. ed inoltre a quelle necessarie all'espletamento dell'attività scolastica degli istituti e scuole locali che ne facciano richiesta previo accordo con il gestore sui modi e tempi di utilizzo.

La comunicazione per ciascuna delle suddette giornate dovrà essere data dall'Amministrazione Comunale al Gestore con preavviso di quindici giorni.

Resta comunque inteso che l'Amministrazione Comunale non potrà disporre l'utilizzo delle strutture nelle giornate già programmate dalla gestore e comunicate all'Amministrazione.

**5) PERIODO ED ORARIO APERTURA IMPIANTI**

Gli impianti dovranno essere necessariamente aperti nel periodo estivo:almeno dai primi di giugno alla fine di settembre, con il seguente orario:dalle ore 9,00 alle ore 24,00.Al di fuori di tale periodo, l'apertura è a discrezione della Gestore.

**6) ATTIVITA’**

**Nella struttura esistente attualmente può essere esercitata solo la vendita di bevande ed alimenti preconfezionati**. E’ vietata la somministrazione in quanto la struttura non risponde alle normative sanitarie che permettono la somministrazione di alimenti e bevande.

**E’ prevista la facoltà al gestore, qualora interessato, di poter realizzare ed installare a proprie spese, sull’area adiacente agli spogliatoi , una struttura rimovibile che funga come punto di ristoro per gli ospiti e nella quale possa essere esercitata l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale.**

Qualora il gestore intenda installare detta struttura, dovrà presentare apposita richiesta scritta all’Amministrazione Comunale ed all’Ufficio Tecnico che valuteranno l’opportunità, la fattibilità le modalità e condizioni. Il tutto verrà deciso con deliberazione della Giunta Comunale.

**Per poter procedere all’attività di somministrazione di alimenti e bevande è NECESSARIO CHE:**

1. **la struttura che verrà realizzata dovrà riportare l’autorizzazione sanitaria dell’ASUR**.
2. Il soggetto gestore dovrà essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’**art.71 del D.Lgs.n. 59/2010 ed all’art. 8 e 61 della Legge Regionale Marche 10.11.2009, n. 27 “testo unico in materia di commercio” e succ.mod.** ***L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 8 della l.r. n.27/2009 e succ.mod. ed integr..***

Il Gestore si impegna, comunque, ad attivare un punto di distribuzione automatica di bevande.

Ove possibile dovrà essere data l'opportunità ai minori di usufruire degli impianti, dietro diretta sorveglianza dei genitori.

Il personale addetto dovrà sorvegliare ed obbligare gli utenti al corretto utilizzo delle strutture.

**7)-ONERI E SPESE A CARICO DEL GESTORE.**

Il Gestore nell'esercizio della gestione è tenuto:

ad applicare le tariffe entro i seguenti limiti massimi stabiliti dall’Amministrazione Comunale:

**CAMPO DA BOCCE:**

**TARIFFA MASSIMA ORARIA GIORNO:EURO 2,00**

**TARIFFA MASSIMA ORARIA NOTTE: EURO 4,00**

**CAMPO CALCIO ( campetto e campo minicalcio compreso docce)**

**TARIFFA MASSIMA ORARIA GIORNO:EURO 25,00**

**TARIFFA MASSIMA ORARIA NOTTE: EURO 40,00**

**CAMPO MINICALCIO PER BAMBINI sotto i 14 anni**

**EURO 1,00 A TESTA**

**CAMPETTO IN TERRA PER BAMBINI**

**SOLO GIORNO SENZA SPOGLIATOIO: GRATUITO**

**CAMPO da TENNIS**

**TARIFFA MASSIMA ORARIA GIORNO: EURO 8,00**

**TARIFFA MASSIMA ORARIA NOTTE: EURO 10,00**

**DOCCIA € 2,00 ( solo per coloro che non usufruiscono dei campi da tennis e da calcetto).**

**PISTA POLIVALENTE GRATUITA**

* le tariffe dovranno essere esposte e ben visibili;
* **assumere a proprio carico le seguenti spese derivanti dalla gestione** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a personale, , pulizia, lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e dell'area circostante e del verde. Rimangono a carico del Comune le spese per acqua, gas ed energia elettrica.

**8)- MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE e DEL VERDE.**

Il Gestore assume a proprio carico l'onere per gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture, delle attrezzature in dotazione e delle aree di pertinenza( come delimitate nell’allegata planimetria compresa l'area a verde) atti a garantire il perfetto stato di conservazione degli impianti sportivi affidati. Il gestore dovrà provvedere all’irrigazione del campo da calcio a sette. Per quanto riguarda il verde dovrà provvedere a tenere le aree interessate ben pulite e curate.

La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune.

**9) – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INIZIATIVA DEL GESTORE.**

Previo accordo scritto, tra l'Amm.ne Com.le ed il Gestore, quest'ultimo potrà eseguire ove possibile e consentito dalla normativa vigente, per conto del Comune, interventi di manutenzione straordinaria alle strutture ed alle attrezzature. In detto accordo deliberato dalla G.C., verranno indicati analiticamente gli interventi da eseguire, le modalità ,i tempi, i mezzi, nonchè il preventivo di spesa e conseguentemente l'accollo della spesa da parte del Comune.

Non verranno riconosciute dal Comune spese sostenute dal Gestore non previamente autorizzate.

In ogni caso é fatto divieto al Gestore di asportare le attrezzature dall'interno delle strutture.

**10) DIRITTI DEL GESTORE.**

Il Gestore ha diritto di riscuotere nelle proprie casse i proventi dei servizi erogati secondo le tariffe applicate dall’Amm.ne Com.le

**11)- GARANZIA ASSICURATIVA.**

Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

A tale scopo il Gestore dovrà produrre idonea apposita **polizza assicurativa di responsabilità** **civile** **verso terzi con massimale di € 1.000.000,00( un milione)** prima della firma della convenzione, per tutta la durata della stessa.

**12)- ALTRE INIZIATIVE DEL GESTORE.**

Il gestore avrà la possibilità di istituire circoli ricreativi ed attività connesse a proprie cure e spese e nel completo rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le iniziative che intraprenderà dovrà munirsi di tutte le prescritte autorizzazioni per lo svolgimento dei propri programmi ed attività.

**13)- DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE DEL CONTRATTO.**

E' assolutamente vietata la cessione, anche in parte, della presente convenzione, sia a titolo oneroso che gratuito, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e del risarcimento a favore del Comune di ogni spesa e/o danno subito.

E’ vietata la sub-concessione.

Ogni atto contrario al presente articolo è da intendersi nullo.

**14) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.**

Il Gestore dovrà comunicare il/i nominativi delle persone addette ai servizi.

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi eventuale tipo di rapporto di lavoro, collaborazione, prestazione d’opera che si dovesse instaurare tra il gestore e terzi.

Il gestore, o chi da esso incaricato, dovrà avere sempre nei confronti degli utenti, un comportamento adeguato , rispettoso e decoroso..

**15) DIRITTI DEL COMUNE.**

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di accedere presso gli impianti sportivi, per controllare e verificare il buon andamento nella conduzione del servizio, dalla manutenzione degli impianti ed attrezzare, alla pulizia del verde, al corretto ed educato comportamento degli addetti al servizio nei confronti degli utenti, al massimo rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

**16) CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

Il gestore, per tutta la durata del contratto, è tenuto al rispetto di quanto in essa stabilito.

Qualora il Comune riscontri o venga a conoscenza di situazioni, comportamenti e fatti in contrasto con quanto stabilito con la presente, contesterà per iscritto e diffiderà il gestore ad ottemperare entro un determinato termine che l'Amm.ne riterrà equo.

Non oltre 5 giorni dalla contestazione, il gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni al protocollo dell’ente, che verranno valutate dalla G.C. e dal responsabile del servizio.

Qualora, il gestore non presenti le proprie controdeduzioni , oppure le stesse non siano esaustive ovvero ,entro il termine assegnato, lo stesso non ottemperi senza giustificato motivo a quanto richiesto, il Comune, a suo insindacabile giudizio e previa adeguata motivazione, potrà risolvere il presente contratto senza che il Gestore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di danno alcuno.

La risoluzione del contratto opera di diritto nel caso in cui il Gestore ceda in tutto od in parte il presente contatto o applichi tariffe superiori a quelle stabilite dall’Amm.ne Com.le.

Viene esclusa la competenza arbitrale.

In caso di controversie non sanabili , le stesse verranno deferite al giudice ordinario del foro di Macerata.

**17) DANNI ALLE STRUTTURE ED IMPIANTI.**

Eventuali danni che dovessero essere procurati agli impianti ed attrezzature, per dolo o colpa del Gestore, saranno risarciti dalla stessa.

**18) - RESPONSABILITA'.**

L'aggiudicatario assume a proprio carico , con conseguente esonero per l'Amministrazione Comunale, tutte le responsabilità inerenti l'uso delle strutture sotto il profilo civile, penale, amministrativo, fiscale, di pubblica sicurezza, nonché quelle inerenti il rispetto delle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato nei confronti del personale occupato, di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione Comunale é esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da impegni assunti verso terzi dall'aggiudicatario nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

**19)- ELEZIONE DI DOMICILIO.**

Per tutte le comunicazioni, intimazioni, diffide e notifiche relative al presente atto, il concessionario presso la propria sede…………………………………..indirizzo e-mail………………

**20)- NORME DI RINVIO.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno esplicito rinvio alle norme delle leggi vigenti in materia in quanto applicabili alla fattispecie.

Fiuminata li \_\_\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**dott.ssa Alessandra Secondari**

**ALLEGATO AL CAPITOLATO**

**requisitimorali**

***1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 8 della l.r. n.27/2009 e succ.mod. ed integr..***

*2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi* *[(135)](javascript:LinkReplacer.scroll('135')).*

*3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione**.(136)*

*4. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.*

*4-bis. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo* [*85*](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000758639ART163',key:'61LX0000758639ART163',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)) *del* [*D.Lgs. 159/2011*](javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000758639',key:'61LX0000758639',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d))*. In caso di impresa individuale, i requisiti medesimi devono essere posseduti dal titolare o dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale* *[(137)](javascript:LinkReplacer.scroll('137'))*

**requisiti professionali:** per l’esercizio dell’attività è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

***a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano*** ***[(138)](javascript:LinkReplacer.scroll('138'));***

***c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste materie attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*** ***[(140)](javascript:LinkReplacer.scroll('140')).***

*Sono considerati in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande i dipendenti di amministrazioni pubbliche inquadrati con profilo professionale di cuoco ed aiuto cuoco anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 5 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all'attività commerciale** ***[(143)](javascript:LinkReplacer.scroll('143'))***